



Proposta	n. PDEL-2026-113 del 12/08/2026
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2026-110 del 25/08/2026
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione Protocollo di intesa e collaborazione tra Arpae Emilia-Romagna e il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente di discariche e siti contaminati.
Dirigente proponente	Direzione Generale - Ferrecchi Paolo
Responsabile del procedimento	Gaddi Giulia

Questo giorno 25/08/2026 il Direttore Generale, Ing. Ferrecchi Paolo, delibera quanto segue.

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all’esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” ai sensi della quale l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

RICHIAMATI:

- gli articoli 196 e 199 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individuano le competenze delle Regioni in materia, tra le altre, di gestione dei rifiuti;
- l’articolo 250 del suddetto Decreto, rubricato “Bonifica da parte dell’Amministrazione” che prevede, tra l’altro, che “Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l’ordine di proprietà fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica”;

PREMESSO:

- che con la Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13 la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all’articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della

citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

- che con la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 marzo 2017, vistata e registrata dai competenti organi di controllo, il Generale di Brigata dei carabinieri Giuseppe Vadala, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive segnalate dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO:

- che l'articolo 5 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, introducendo ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, ha previsto al comma 1, per il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2 bis, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, la possibilità di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento;
- che è necessario implementare l'analisi conoscitiva dei singoli siti, la relativa caratterizzazione e le analisi di rischio attraverso un continuo monitoraggio da adottare per la bonifica dei siti, la legalità dei contesti in cui realizzare tali azioni, relativamente ai siti di discarica abusivi affidati all'azione del Commissario di Governo;

RILEVATO:

- che per corrispondere a tale esigenza il Commissario di Governo ha richiesto di avviare una collaborazione con Arpa Emilia-Romagna, attraverso uno o più funzionari dalla stessa individuati con successiva comunicazione in relazione alle proprie esigenze organizzative, finalizzata alla effettuazione di attività inerenti i siti da bonificare, migliorando, in considerazione della necessità della rapidità degli interventi da eseguire, il coordinamento con

gli enti territoriali da attuare comunque con standard di legalità elevati per gli iter amministrativi avviati;

CONSIDERATO:

- che il Commissario di Governo ed Arpae hanno pertanto concordato uno schema di Protocollo, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzato a una collaborazione incisiva e continuativa dei soggetti istituzionali coinvolti, nel rispetto delle relative competenze, per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, per la promozione della sostenibilità nell'attività di bonifica delle discariche abusive sul territorio nazionale, di cui alla Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, per migliorare le attività di bonifica da adottare, per garantire l'uniformità di azione sul territorio nazionale, e per l'implementazione della legalità in tale settore d'intervento;

DATO ATTO:

- che le parti provvederanno a:
 - scambiarsi le informazioni per ottimizzare le rispettive azioni a difesa del patrimonio ambientale e territoriale e migliorare la legalità complessiva nell'esecuzione dei lavori da effettuare;
 - condividere le conoscenze sulle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e di contaminazione dei siti interessati;
 - coordinare le rispettive attività, specie nei casi che richiedano particolare necessità e attenzione;
 - mettere a punto reciproche buone pratiche, che potranno essere utili per futuri e analoghi interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;
 - realizzare strumenti e attività di comunicazione, educazione e sensibilizzazione sui temi della legalità, della sicurezza ambientale nelle scuole e nelle Università, nonché attività di formazione congiunta;
- che il Protocollo di cui trattasi ha durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per espressa volontà delle parti;
- che i funzionari individuati da Arpae Emilia-Romagna forniranno le proprie prestazioni nell'ambito dell'attività di servizio presso l'Agenzia, con oneri a carico del Commissario medesimo;

RILEVATO:

- che, per Arpae Emilia-Romagna, il referente per l'attuazione del presente Protocollo è il

Servizio Osservatorio Energia Rifiuti e Siti Contaminati della Direzione Tecnica;

SPECIFICATO:

- che gli adempimenti amministrativi relativi alla collaborazione dei funzionari Arpae individuati, sono a carico della struttura di appartenenza dei medesimi collaboratori;

RITENUTO INOLTRE:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- pertanto opportuno approvare il Protocollo di intesa e collaborazione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Ing. Paolo Ferrecchi, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è la Dott.ssa Giulia Gaddi del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura;

DELIBERA

1. di approvare il Protocollo di intesa e collaborazione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive e dei siti contaminati presenti sul territorio nazionale, finalizzato a realizzare una collaborazione incisiva e continuativa dei soggetti istituzionali coinvolti, nel rispetto delle relative competenze, per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, per la promozione della sostenibilità nell'attività di bonifica delle discariche abusive sul territorio nazionale, di cui alla Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, per migliorare le attività di bonifica da adottare, per garantire l'uniformità di azione sul territorio nazionale, e per l'implementazione della legalità in tale settore d'intervento;
2. di dare atto che il Protocollo di cui trattasi ha durata di 36 mesi decorrenti dalla data di

sottoscrizione e potrà essere rinnovato per espressa volontà delle parti;

3. di nominare con successiva lettera i funzionari di Arpae Emilia-Romagna, i quali forniranno le proprie prestazioni nell'ambito dell'attività di servizio presso l'Agenzia, con oneri a carico del Commissario medesimo.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Ing. Ferrecchi Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



PROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI RISANAMENTO DELLE AREE
CONTAMINATE DI NAPOLI E CASERTA DEFINITE DAL DL 136/2013 E DAL DL 25/2025

TRA

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

E

**COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE
DISCARICHE E DEI SITI CONTAMINATI PRESENTI
NELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA
IN PERSONA DEL COMMISSARIO, GEN. D. CC GIUSEPPE VADALÀ
CON SEDE IN VIA ABRUZZI, 3 – 00187 ROMA**



PREMESSO e RICHIAMATI:

- 1) gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, relativi all'esercizio del potere sostitutivo del Governo;
 - 2) l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea;
 - 3) gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente "Norme in materia ambientale";
 - 4) l'articolo 250 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede, tra l'altro, che "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di proprietà fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";
 - 5) la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;
 - 6) la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 marzo 2017, vistata e registrata dai competenti organi di controllo, con la quale il Generale di Brigata dei carabinieri Giuseppe Vadalà, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive segnalate dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - 7) la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, con la quale sono stati attribuiti alla competenza del Commissario Straordinario ulteriori 22 siti di discariche sul territorio nazionale con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive oggetto di infrazione europea;
 - 8) la Delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 marzo 2018, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle suddette delibere del 24 marzo 2017 e 22 novembre 2017;
 - 9) la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2019, con la quale è stato nominato il Commissario straordinario per la realizzazione di tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva nel Comune di Ascoli Piceno, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il
-



compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva nel Comune di Ascoli Piceno, sito SGL Carbon, oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle direttive n. 75/442/CEE e n. 91/689/CEE;

- 10) la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, con la quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il Gen. B. Giuseppe Vadalà, già nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario Unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, è confermato nell'incarico, per un triennio a decorrere dalla data della delibera, e con la suddetta delibera, inoltre, il mandato commissariale è esteso alle discariche abusive situate a) nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in località Valle Anzuca, b) nel Comune di Maratea (PZ), in località Montescuro, c) nel Comune di Moliterno (PZ) in località Tempa La Guarella e, d) nel Comune di Tito (PZ), in località C.da Aia de' Monaci snc, oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 per violazione degli obblighi imposti dall'articolo 14 lettere b) e c) della direttiva 1999 /31/CE;
 - 11) la Delibera del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2022, con la quale il Gen. B. Giuseppe Vadalà, già nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario Unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, ha ricevuto il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta nel comune di Roma Capitale in ragione della procedura EU Pilot n. 9068/16 ENVI avviata dalla Commissione Europea per possibile inosservanza della Direttiva 1999/31/CE;
 - 12) il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni così come convertito dalla Legge n. 69 del 9/05/2025, ed in particolare l'art. 10 co. 5 e seg., che ha assegnato al Commissario Unico il compito della realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente nelle aree contaminate delle province di Napoli e Caserta di cui al D.L. 136/2013;
 - 13) l'articolo 5 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che, introducendo ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, ha previsto al comma 1, per il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2 bis, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, la possibilità di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in *house* delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento;
 - 14) in particolare, l'articolo 5, comma 1 ultimo periodo del citato decreto-legge n. 111 del 2019, in cui si prevede che al personale di cui il Commissario si avvale (...) può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli
-



interventi da realizzare;

- 15) il Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", ed in particolare l'articolo 22, ha previsto che, "al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della predetta sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del citato articolo 22, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario medesimo, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367";
 - 16) che ai sensi dell'art. 10 comma 4 del citato D.L. 24 giugno 2014, n. 91, "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori, e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Commissario Straordinario può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate";
 - 17) vista la necessità di implementare l'analisi conoscitiva dei singoli siti, la relativa caratterizzazione e le analisi di rischio attraverso un continuo monitoraggio da adottare per la bonifica dei siti, la legalità dei contesti in cui realizzare tali azioni, sul territorio nazionale relativi agli 81 siti di discarica abusivi affidati all'azione del Commissario di Governo;
 - 18) che è accertato da tempo dalle numerose inchieste giudiziarie svolte che il settore dei rifiuti, dei lavori e dei movimenti terra e quello delle bonifiche connesse è uno di quelli a maggior rischio, specialmente nelle Regioni del Sud Italia e in Campania, per infiltrazioni della criminalità di tipo associativo semplice e di tipo mafioso e che per questo anche la fase di regolare caratterizzazione, delle analisi chimico fisiche per valutare le soglie di rischio dei singoli componenti e il continuo monitoraggio del territorio, sono attività propedeutiche e essenziali a una corretta bonifica dei siti e esecuzione delle opere da realizzare;
 - 19) che per corrispondere a tale esigenza risulta strategico e imprescindibile instaurare, attraverso lo strumento specifico convenzionale, una formale collaborazione con l'ARPAE Emilia-Romagna attraverso un funzionario dalla stessa individuato con successiva comunicazione, finalizzata alla effettuazione di attività inerenti i siti da bonificare, migliorando, in considerazione della necessità della rapidità degli interventi da eseguire, il coordinamento con gli enti territoriali da attuare comunque con standard di legalità elevati per gli iter amministrativi avviati;
 - 20) vista la necessità di promuovere, incentivare e diffondere le buone pratiche di collaborazione fra gli organi istituzionali finalizzate all'innovazione, alle conoscenze e alla tutela dell'ambiente e del territorio per migliorare il servizio alla collettività, attraverso la restituzione ai cittadini delle porzioni di territorio manomesse per essere utilizzate un
-



tempo come discariche non conformi e irregolari alla normativa europea e nazionale;

- 21) la Legge n. 132 del 28 giugno 2016 concernente “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” (SNPA), del quale fanno parte l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le Agenzie Regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- 22) che il Commissario e l'ISPRA hanno una convenzione finalizzata a svolgere attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche postuniversitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti, in base alla quale altresì l'ufficio del commissario, al fine di un migliore raggiungimento dei risultati nelle diverse aree del territorio nazionale, potrà realizzare singoli accordi di collaborazione con le differenti agenzie regionali di protezione dell'ambiente (ARPA), sulla base di quanto previsto dal Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- 23) che il citato protocollo con ISPRA è funzionale al fine di svolgere attraverso le collaborazioni con le Agenzie Regionali funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di *reporting*, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA);
- 24) che, tramite il coordinamento del SNPA viene assicurato un monitoraggio, anche attraverso attività "in campo", di tutte le componenti che possono avere un impatto sull'ambiente naturale, al fine di garantire il raggiungimento di livelli omogenei di protezione dell'ambiente in tutto il Paese. Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) può adottare norme tecniche vincolanti in materia ambientale avendo, altresì, facoltà di segnalare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la necessità di interventi, anche normativi, in materia ambientale;
- 25) viste le interlocuzioni preliminari di confronto e allineamento tenutesi tramite incontri e riunioni di coordinamento tra la struttura del Commissario Straordinario e di ARPAE Emilia-Romagna;

**tutto ciò premesso
si conviene quanto segue**

**Art. 1
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

**Art. 2
Oggetto del Protocollo**

Il presente Protocollo ha lo scopo di realizzare una collaborazione incisiva e continuativa dei soggetti istituzionali coinvolti, nel rispetto delle relative competenze, per la salvaguardia



dell'ambiente e del territorio, per la promozione della sostenibilità nell'attività di bonifica delle discariche abusive sul territorio nazionale, di cui alla Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, nell'attività di adeguamento alla normativa vigente e di chiusura della discarica di Malagrotta (di cui alla Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2022), nell'attività di risanamento delle aree contaminate di Napoli e Caserta come definite nel D.L. 136 del 2013 secondo quanto disposto dal D.L. 25/2025 e per migliorare le attività di bonifica da adottare, per garantire l'uniformità di azione sul territorio nazionale, e per l'implementazione della legalità in tale settore d'intervento.

La collaborazione è volta ad ottenere la più alta sinergia nell'operato congiunto delle Istituzioni sottoscrittrici del presente protocollo e, conseguentemente, la più ampia efficacia delle azioni intraprese in attuazione degli atti citati in premessa per la bonifica dei siti di discarica.

Il Protocollo ha altresì la finalità di promuovere le migliori pratiche di collaborazione e condivisione fra gli organi istituzionali coinvolti finalizzate all'innovazione, al miglioramento delle conoscenze e alla tutela dell'ambiente e del territorio ove insistono i siti oggetto di intervento affidati al Commissario Unico.

Art. 3 **Impegni delle parti**

Nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Protocollo le parti provvederanno:

1. allo scambio di informazioni tra ARPAE Emilia-Romagna e l'Ufficio del Commissario per ottimizzare le rispettive azioni a difesa del patrimonio ambientale e territoriale e migliorare la legalità complessiva nell'esecuzione dei lavori da effettuare;
2. alla condivisione delle conoscenze sulle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e di contaminazione dei siti interessati;
3. al coordinamento delle rispettive attività, specie nei casi che richiedano particolare necessità e attenzione;
4. alla messa a punto di reciproche buone pratiche, che potranno essere utili per futuri e analoghi interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;
5. alla realizzazione di strumenti e attività di comunicazione, educazione e sensibilizzazione sui temi della legalità, della sicurezza ambientale nelle scuole e nelle Università, nonché ad attività di formazione congiunta.

Le citate prestazioni saranno eseguite attraverso la collaborazione di uno o più funzionari dell'Agenzia individuati con successiva comunicazione del Direttore Generale anche tenendo conto di come le aree di interesse del Commissario si sovrappongono con la struttura organizzativa dell'Agenzia. Le richieste di collaborazione saranno valutate in relazione alle esigenze organizzative di ARPAE Emilia-Romagna.

I funzionari individuati forniranno le proprie prestazioni oggetto del presente Protocollo nell'ambito della propria attività di servizio presso l'Agenzia. In particolare al personale dell'Agenzia di cui il Commissario si avvale sarà riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario autorizzato (eccedenti l'ordinario orario di lavoro) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 111 del 2019 e delle ulteriori disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro straordinario. Gli oneri economici per lo svolgimento delle attività e dei servizi prestati per l'attuazione del presente Protocollo sono a carico del Commissario.



Le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di ARPAE per le attività riferite all'attuazione del presente Protocollo d'intesa, saranno liquidate dall'Agenzia secondo le disposizioni aziendali vigenti in materia. Successivamente l'Agenzia provvederà a richiedere il rimborso delle spese sostenute al Commissario straordinario, secondo tempistiche e modalità che saranno concordate tra le rispettive Strutture di riferimento.

Le spese di trasferta dei funzionari di ARPAE Emilia-Romagna sostenute per esigenze attuative del presente Protocollo d'intesa sono, altresì, a carico del Commissario. Le suddette spese di trasferta saranno liquidate dall'Agenzia al proprio personale secondo le disposizioni aziendali vigenti in materia. Successivamente l'Agenzia provvederà a richiedere il rimborso delle suddette spese sostenute al Commissario straordinario, secondo tempistiche e modalità che saranno concordate tra le rispettive Strutture di riferimento.

Art. 4 **Responsabili del Protocollo**

I referenti per l'attuazione del presente Protocollo sono:

- per ARPAE Emilia-Romagna, Direzione Tecnica - Responsabile Servizio Osservatorio Energia Rifiuti e Siti contaminati, Dott.ssa Rosalia Costantino;
- per l'Ufficio del Commissario, il Responsabile per gli aspetti tecnici dei siti oggetto di intervento Ten. Col. Aldo Papotto.

Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Protocollo si considereranno validamente effettuate se in forma scritta, preferibilmente per via telematica (e-mail o PEC), ed indirizzate ai soggetti indicati nel presente articolo. ARPAE Emilia-Romagna e l'Ufficio del Commissario avranno cura di coordinare le attività di esecuzione del presente Protocollo.

Art. 5 **Attuazione del Protocollo**

Tale collaborazione, nel rispetto delle diverse peculiarità territoriali e dei contesti da bonificare o mettere in sicurezza prevede, secondo i casi, specifiche azioni di supporto per le esigenze del Commissario quali:

- analisi documentale inerente alla progettazione, realizzazione e rendicontazione in merito alle attività di monitoraggio delle matrici ambientali quali (a titolo non esaustivo) aria ambiente e atmosferica, acque sotterranee, acque superficiali, suolo e sottosuolo e di monitoraggio e controllo delle pressioni ambientali quali quelle derivanti da emissioni puntuali e/o diffuse, scarichi di liquidi in corpi recettori, gestione e trattamento dei rifiuti;
 - analisi e attività di campo inerente alla progettazione, realizzazione e rendicontazione in merito alle attività di monitoraggio delle matrici ambientali quali (a titolo non esaustivo) aria ambiente e atmosferica, acque sotterranee, acque superficiali, suolo e sottosuolo e di monitoraggio e controllo delle pressioni ambientali quali quelle derivanti da emissioni puntuali e/o diffuse, scarichi di liquidi in corpi recettori, gestione e trattamento dei rifiuti;
 - identificazione delle migliori tecniche di prevenzione, controllo e mitigazione degli impatti ambientali nell'ambito delle procedure di chiusura e rispetto della normativa vigente in materia di chiusura e fase post-operativa dei siti di discarica e in generale nelle azioni di salvaguardia, tutela, protezione e riparazione in contesti gravati da fonti di pressione inerenti alla gestione dei rifiuti;
 - ulteriori verifiche preventivamente concordate tra i soggetti di cui al precedente art. 4.
-



Anche in alternativa o congiuntamente a quanto su indicato, si potranno valutare specifiche e peculiari collaborazioni sulla base delle esigenze che dovessero nascere, che saranno definite in dettaglio attraverso la stipula di protocolli attuativi a tale scopo dedicati con formule di collaborazione che possono richiedere un maggior impegno tecnico da parte di ARPAE Emilia-Romagna.

Art. 6

Copertura assicurativa e rispetto normative

ARPAE Emilia-Romagna garantisce la copertura assicurativa del personale richiesto che, in virtù del presente Protocollo, verrà impiegato in orario di servizio per l'esecuzione delle attività oltre al rispetto delle normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché delle disposizioni previdenziali e assistenziali.

Art. 7

Validità

La durata del presente Protocollo è di trentasei mesi (36) dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovata tramite consenso di entrambe le parti fino alla conclusione delle attività.

Art. 8

Recesso

Ciascuna parte può recedere dal Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta da notificare all'altra Parte con preavviso di almeno tre mesi mediante posta elettronica certificata (PEC). È fatto salvo, in tal caso, il diritto al rimborso delle spese già sostenute.

Art. 9

Spese ed oneri fiscali

Il presente Protocollo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

Art. 10

Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 11

Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio: ARPAE Emilia-Romagna in via Po n. 5 in Bologna, l'Ufficio del Commissario in Via Abruzzi n.3 – 00187 in Roma.

Art. 12

Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Protocollo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 13

Trattamento dei dati acquisiti

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa i dati acquisiti nel corso della



citata collaborazione non dovranno essere divulgati all'esterno e saranno pertanto trattati unicamente per esigenze di ufficio nel rispetto delle rispettive esigenze di riservatezza. Sono comunque fatte salve le disposizioni normative in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali alle quali sono tenute ad attenersi le Amministrazioni pubbliche.

Il presente Protocollo è sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per ARPAE Emilia-Romagna
Il Direttore Generale
Ing. Paolo Ferrecchi

Per l'Ufficio del Commissario
Il Commissario
Gen. D. CC Giuseppe Vadalà